



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF116

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 10

OGGETTO	CORRISPETTIVI TELEMATICI E DOCUMENTO COMMERCIALE DAL 1 LUGLIO
RIFERIMENTI	DM 7/12/2016 - ART. 2 D.LGS. 127/2015; PROVV. 26/10/2016 – DM 10/05/2019
CIRCOLARE DEL	24/06/2019

Sintesi: dal 1 luglio 2019 i cd. “dettaglianti” e soggetti assimilati con volume d'affari 2018 superiore a €. 400.000 saranno tenuti ad avviare il processo di trasmissione telematica dei corrispettivi.

Da tale data non verrà più rilasciato alcuno scontrino fiscale/ricevuta fiscale, che saranno sostituiti dal “documento commerciale”, disciplinato dal DM 7/12/2016, il quale:

- per l'emittente: non “certifica” l'operazione sottostante; esso può servire per l'emissione di una fattura differita, laddove ne contenga i relativi requisiti
- per il cliente: potrà documentare l'operazione ai fini delle detrazioni/deduzioni fiscali se “parlante”.

Come noto, l'art. 2 co. 1 del D.lgs. 127/2015 prevede:

- l'obbligo di **memorizzazione** elettronica e **trasmissione** telematica dei **dati dei corrispettivi giornalieri** (l'invio avverrà su base quotidiana entro un determinato orario)
- per i “**dettaglianti**” e **soggetti assimilati**, che effettuano le operazioni di cui all'art. 22 Dpr 633/72 con decorrenza dal prossimo **1/07/2019** per coloro che hanno dichiarato nel mod. Iva 2019 un volume d'affari 2018 superiore ad € 400.000 (dal 1/01/2020 per gli altri **soggetti**).

L'Agenzia delle Entrate ha comunque ritenuto ammesso

Da tale data, la citata memorizzazione elettronica/trasmissione telematica

- a) **sostituiranno** gli **obblighi di registrazione** ex art. 24 co. 1 Dpr 633/72 (dunque, per tali contribuenti, non esisterà più il registro dei corrispettivi cartaceo)
- b) **assolveranno** automaticamente l'obbligo di **certificazione fiscale** dei corrispettivi; in ogni caso permane l'**obbligo**:
 - di emissione della fattura (elettronica) su richiesta del cliente
 - di rilasciare il “**documento commerciale**”, e cioè un documento del tutto analogo agli attuali “scontrini non fiscali”.

Esoneri: il DM 10/05/2019 ha previsto gli esoneri riferiti alle tipologie di attività svolte (RF flash 092/2019).

FATTURA ELETTRONICA: come in passato, l'impresa potrà decidere di sostituire la certificazione fiscale telematica tramite emissione di fattura elettronica per ciascuna operazione nel momento in cui tale certificazione va effettuata e, dunque, non oltre il momento

- della consegna dei beni
- della ultimazione della prestazione di servizi.

Ciò, oltre maggiori adempimenti per l'emissione di una fattura, comporterà il fatto che l'Iva risulta comunque addebito anche laddove il corrispettivo non risultasse incassato.

TRASMISSIONE DEL CORRISPETTIVI

Il processo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica sono effettuate tramite i Registratori Telematici (cd. “RT”) cioè tramite **strumenti tecnologici** che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati. Per fare ciò gli operatori possono, alternativamente:

- a) **adeguare il vecchio registratore di cassa**, con l'introduzione di specifiche modifiche hardware e software al fine di rispettare le specifiche tecniche (disposte dal DM 26/10/2016 e relativi allegati) che tale strumento deve possedere (in realtà in numerosi casi i vecchi registratori non risultano adeguabili)
- b) **dotarsi di un nuovo Registratore Telematico** prodotto da **soggetti accreditati** dall'Agenzia (per la “messa in servizio” degli apparecchi occorre rivolgersi a uno dei 2019 laboratori abilitati dall'Agenzia).

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
 REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it



Nota: analogamente vecchi registratori di cassa, anche i nuovi Registratori telematici si compongono di un "modulo fiscale" separato (non accessibile al contribuente), che contiene la memoria permanente dei dati (vi è inoltre una memoria provvisoria che serve all'invio giornaliero dei dati dei corrispettivi).

Presenza di più registratori di cassa: il contribuente può scegliere (v. RF flash 099/2019):

- ✓ di consolidare i dati internamente prima di procedere ad un unico invio telematico (tramite il cd. "Server RT"): ciò è ammesso in presenza di almeno 3 punti cassa e comporta delle procedure piuttosto complesse (necessità di particolari collegamenti tra i vari registratori di cassa che, in tal caso, possono non essere dei veri e propri Registratori Telematici), oltre che al costo della "certificazione del bilancio" (che, secondo il doc. n. 228/2019 dell'Associazione dei revisori si configura quale vera e propria revisione dell'intero bilancio, non limitandosi alla sola corrispondenza dei corrispettivi dichiarati rispetto a quelli rilevati dai punti cassa)
- ✓ di effettuare l'**invio telematico autonomo** da parte di **ciascun singolo Registratore Telematico** posseduto (in tal caso tutti gli RT devono possedere un collegamento telematico, tramite singola SIM telefonica o tramite la connessione al collegamento Internet dell'impresa).



Il Censimento: per poter utilizzare i registratori telematici occorre, in primo luogo, procedere al preventivo censimento", cioè effettuare quella procedura (già istituita per le vending machine) che permette all'Agenzia di conoscere la messa in servizio del registratore telematico, associandolo all'imprenditore.

Ogni RT possiede un **proprio numero di matricola** ed un **contrassegno identificativo** di ciascun modello di Registratore Telematico (composto dalle sigle RT seguite dal numero di matricola del Registratore, che permettono di identificarlo in maniera univoca); questi dati vengono poi trasfusi nel QR code rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.

Quest'ultima si limita a verificare che il modello di Registratore Telematico risulti tra quelli ammessi.

La trasmissione: va effettuata nella fascia oraria 00:00 - 22:00 a partire dal giorno successivo a quello cui i corrispettivi si riferiscono (es: per i corrispettivi del 1/07/2019 si potrà iniziare l'invio a partire dai primi minuti del 2/07/2019).

Tuttavia la trasmissione dei dati giornalieri **può avvenire con frequenza variabile**, con un **valore massimo dell'intervallo di 5 giorni**; in tali 5 giorni, il registratore telematico deve ripetutamente tentare la trasmissione del file elaborato in seguito alla "chiusura giornaliera".

Tutte le trasmissioni effettuate, nonché i dati relativi ai registratori telematici, rimangono disponibili nell'apposita "area riservata" del contribuente; da tale area riservata l'intermediario (appositamente delegato dal contribuente) potrà cedere per acquisire i dati dei corrispettivi (per poter procedere effettuare le liquidazioni periodiche e la predisposizione della contabilità).

SCONTRINO ELETTRONICO


Come anticipato, dal momento in cui si inizierà ad effettuare la memorizzazione elettronica/trasmissione telematica dei corrispettivi non si procederà più a rilasciare lo scontrino/ricevuta fiscale (cartaceo).

In luogo di tale documento l'impresa dovrà:

- ➔ emettere il **documento commerciale**, le cui caratteristiche sono disciplinate dal DM 7/12/2016
- ➔ tramite l'utilizzo del Registratore telematico



Nota: ad oggi non pare possibile emettere il documento commerciale con strumenti diversi da Registratore telematico (a differenza di quanto attualmente previsto con la compilazione "a mano" della ricevuta fiscale sui moduli prestampati o con rilascio degli "scontrini manuali a taglio fisso").





Nota: in sostanza gli scontrini/ricevute fiscali sopravviveranno ancora fino al 31/12/2019, ad uso dei contribuenti con volume d'affari 2018 inferiore a €. 400.000; dal 1/01/2020 non potranno più essere utilizzati (neppure dai contribuenti esonerati dei corrispettivi telematici, posto che coincidono con i soggetti esonerati anche dall'emissione di scontrino/ricevuta fiscale).

IL DOCUMENTO COMMERCIALE

Secondo il DM 7/12/2016 il documento commerciale (in via analoga a quanto attualmente previsto per gli scontrini fiscali):

- deve essere messo con un **"layout" standard**
- su supporto cartaceo dalle **dimensioni tali da assicurarne la leggibilità, gestione e conservazione** nel tempo.

Dati minimi: il documento deve contenere i seguenti dati "minimi" (altri possono esserne aggiunti in via facoltativa):

- ✓ data e ora d'emissione
- ✓ numero progressivo
- ✓ ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell'emittente
- ✓ numero di partita IVA dell'emittente
- ✓ ubicazione dell'esercizio
- ✓ descrizione dei beni ceduti/servizi prestati (per i medicinali, è possibile indicare il numero dell'AIC)
- ✓ l'ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

Fac-simile di
Documento commerciale

RISTORANTE "DA PINO"
Via Roma, 7
35130 PADOVA
P.I. 00353570659

Pasto completo "menù fisso"
TOTALE € 15,00
Pagato

01.07.2019 Ore 20:19
Documento commerciale n. 57

Come si può notare, il documento non si discosta dal formato di un attuale scontrino fiscale. Analogamente allo scontrino fiscale rimane la possibilità per il cliente di richiedere l'annullamento a causa del reso della merce (in passato l'Agenzia aveva ritenuto ammesso anche uno scontrino fiscale negativo, che dovrebbe essere ammesso anche a seguito dell'introduzione dei corrispettivi telematici).

MODALITA' DI EMISSIONE: il documento:

- **previo accordo** col cliente (che rinuncia al formato cartaceo)
- può anche essere emesso **anche solo in formato elettronico**, dovendo in tal caso garantire l'autenticità e l'integrità del documento.




ATTENZIONE: tale possibilità dovrebbe essere preordinata alla possibilità di utilizzare i servizi Web dell'Agenzia Entrate per effettuare tutti gli adempimenti (come espressamente previsto dal Prov. 18/04/2019, a integrazione del Prov. 28/10/2016, facendo riferimento ad una procedura "usabile anche su dispositivi mobili").

In sostanza, tramite apposito applicativo (funzionante anche su tablet/smartphone) si dovrebbe poter accedere al servizio Web attraverso il quale:

- ✓ comunicare l'effettuazione dell'operazione (cioè una trasmissione telematica immediata del corrispettivo)
- ✓ richiedendo l'emissione del documento commerciale in formato elettronico, che dovrebbe poter essere messo a disposizione nell'area riservata del cliente

Ciò risulterà particolarmente utile nel caso di dettagliante che si rechi al domicilio del contribuente.

Situazione possibile dal 1/07/2019:



A tal fine si rimane in attesa delle implementazioni, nonché dei dovuti chiarimenti, da parte dell'Agenzia delle Entrate.

FUNZIONE DEL DOCUMENTO COMMERCIALE

Il documento commerciale può assumere valenze diverse.

Valenza commerciale (art. 3 DM 7/12/2016): in tal caso il documento

- certifica l'acquisto effettuato presso il dettagliante/assimilato
- costituendo titolo per l'esercizio di tutti i diritti (di garanzia contro i vizi della cosa venduta, ecc.)

Valenza fiscale (art. 4 e 5 DM 7/12/2016): in tal caso il documento commerciale

- ➔ deve essere integrato del codice fiscale (o numero di partita Iva) dell'acquirente (cioè si deve trattare di un documento "parlante")

potendo, in tal caso, essere utilizzato:

- per **documentare correttamente gli oneri** sostenuti (sia per i soggetti privati che per i titolari di partita Iva) ai fini:
 - ✓ della detrazione dall'imposta
 - ✓ o della deduzione dai redditi
- quale documento che ammetta alla fatturazione differita (fungendo da "documento idoneo" laddove integrato di tutti i dati previsti per i DDT).



N.B.: anche in questo caso la disposizione è del tutto analoga rispetto a quanto attualmente previsto per gli scontrini fiscali "parlanti".